

DOMANDE E RISPOSTE SULLA NORMATIVA RAEE 2 (DLGS 49/2014 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE)

ESAMINIAMO ALCUNE RICORRENTI DOMANDE E RISPOSTE SU PROBLEMI INTERPRETATIVI IN MATERIA DI PRODOTTI COPERTI, DI INDICAZIONI E MARCATURA E DI SOGGETTI OBBLIGATI.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 veniva pubblicato il Decreto legislativo n.14.03.2014 n. 49 di attuazione della Direttiva RAEE 2. A distanza di più di un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, esaminiamo alcune ricorrenti domande e mie risposte su problemi interpretativi in materia di prodotti coperti, di indicazioni e marcatura, di soggetti obbligati.

(1) PRODOTTI:

(a) Domanda sui CONDIZIONATORI: **Avremmo bisogno di due chiarimenti in merito al recente decreto di recepimento italiano della WEEE 2.0, il D.Lgs. 49/2014.**
1. Per quanto riguarda la classificazione dei condizionatori, ci sono variazioni o resta valido quanto già previsto dal D.Lgs. 151/05 (e successive modifiche e integrazioni) e cioè che possono essere ritenute AEE tutti quei prodotti

con potenza fino a 12 kW, mentre non sono AEE tutti gli apparecchi con potenza maggiore di 12 kW?
2. L'allegato II del D.Lgs. 49/2014 definisce la categoria dei condizionatori in questo modo: "1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico". La direttiva 92/75/CEE è quella concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti. Non vedendo alcun nesso tra i forni elettrici e gli apparecchi per il

condizionamento, ci chiedevamo se potesse aiutarci a capire.

1. Quanto al punto 1 della domanda, rilevo che già nel D. Lgs 151/2005, come emendato dall'art. 21, L.06.08.2013, n. 97 (G.U. 20.08.2013, 194) con decorrenza dal 04.09.2013, la differenza tra Condizionatori entro i 12 KW (rientranti nella normativa RAEE) e oltre i 12 KW (esclusi) era "saltata, con l'aggiunta della parola "e per il condizionamento" al punto 1.18 dell' allegato 1.B, che veniva pertanto a disciplinare i condizionatori come segue:
 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e per il condizionamento.
 In effetti era iniziata una procedura comunitaria di infrazione contro l'Italia proprio per questa distinzione tra

condizionatori in sede RAEE, e il nostro Paese ha dovuto adeguarsi. Pertanto, non ci si può assolutamente aspettare che il criterio dei 12 KW venga "ripescato" in sede di normativa RAEE 2.
 2. Sul punto 2 si tratta di un evidente errore di scrittura del Decreto Legislativo 49/2014 su cui il MATTM (Ministero dell' Ambiente) si è già pronunciato informalmente, che verrà corretto appena possibile.

(b) Domanda su APPARECCHI ALIMENTATI DA PICCOLI PANNELLI FOTVOLTAICI INCORPORATI:
La nostra società importa paletti solari da giardino per illuminazione ad alimentazione fotovoltaica; il D. Lgs 49/2014 prevede tuttavia solo i pannelli fotovoltaici per produzione energetica... Si tratta di AEE? Se sì di che tipo?

La sorgente che permette di alimentare l'apparecchio è indifferente: ciò che conta, oggi, è la funzione concretamente svolta che è quella di illuminare; pertanto a mio avviso queste luci da giardino a carica solare sono delle apparecchiature di illuminazione e rientrano nella categoria attuale 5.6 dell' allegato II; con il "campo di applicazione aperto", questi prodotti rientreranno nella categoria 5.23 dell' allegato IV. Non sembrano esserci gli estremi per sostenere il carattere meramente decorativo degli apparecchi in questione, che appaiono sostanzialmente apparecchi di - pur minima - illuminazione.

(c) Domanda su PILE **Volevo avere una conferma relativamente alle direttive a cui sono soggette le batterie, sia quelle integrate nei prodotti, sia quelle esterne in dotazione al prodotto. Posto che le batterie sono soggette alle specifiche Direttive 2006/66/EC e 2013/56/UE (Pile ricaricabili - Accumulatori), volevo avere conferma che non siano soggette anche alla Direttiva RoHS, che dovrebbe riguardare invece solo il prodotto finito. È corretto?**

Le pile e gli accumulatori sono al di fuori della normativa RoHS, come correttamente puntualizzato nelle FQA della Commissione sulla D. RoHS 2: Q1.6 Are batteries within the scope of RoHS? No. Recital 14 of RoHS 2 specifically states that RoHS should apply without prejudice to the Batteries Directive. Recital 29 of the batteries and accumulators directive (2006/66/EC6) states RoHS does not apply to batteries and accumulators used in electrical and electronic equipment.

(d) Domanda sui COMANDI PER CANCELLI **I radiocomandi (per aprirli o per sistemi di allarme) sono dispositivi AEE, quindi devono essere marcati con il bidoncino e dichiarati per lo smaltimento?**
 Dipende dal fatto che i telecomandi di cui trattasi siano "universali" oppure "dedicati": se sono universali rientrano tra gli AEE, se non

lo sono non rientrano. Infatti, malgrado il Dlgs 49/2014 (attuazione della direttiva normativa RAEE 2) sia evidentemente diverso nel contenuto dal D.Lgs 151/20105 (attuazione della direttiva RAEE 1 e della direttiva RoHS 1), su questo punto ritengo che possa essere confermato il parere a suo tempo reso dal Comitato di Vigilanza e Controllo, che riassume come segue: i telecomandi universali, in quanto prodotti finiti che possono essere utilizzati con diverse tipologie di apparecchiature, rientrano nel campo di applicazione della normativa RAEE (alla stregua del Dlgs 48/2014 direi che ricadano in 3.2.16 dell' allegato II), mentre i telecomandi venduti e/o comunque abbinati ad una singola apparecchiatura ed utilizzabili solo con essa sono esclusi dal campo della normativa RAEE in quanto meri componenti: ciò nel caso di specie è ancora più vero in quanto sia i cancelli (ancorché elettrici) che i "sistemi di allarme" NON rientrano sicuramente tra gli AEE: i primi in quanto installazioni fisse ed i secondi in quanto impianti; pertanto, i telecomandi se "NON universali" in quanto idonei a funzionare solo con uno o più determinati modelli di apparecchi, non rientrano nella normativa RAEE sia in quanto sono da considerarsi dei componenti (tra l'altro destinati - nel caso di telecomandi per cancelli elettrici - ad installazioni fisse, estranee alla normativa di cui trattasi).

(e) Domanda sulle SORGENTI LUMINOSE A

LED O ALLO IODIO PER AUTO-MOTO **Le sorgenti luminose a led o allo iodio per auto-moto NON sono da considerare ai fini RAEE?**
 Ricordo anzitutto che auto e moto non rientrano né rientreranno nella normativa RAEE, neppure dopo il 14.08.2018 (campo di applicazione aperto). Ora, se le sorgenti luminose di cui si tratta (lampade led o al sodio) sono state disegnate per specifici modelli di auto e moto, NON rientrano in quanto componenti di prodotto escluso; se sono invece "universali" e vanno bene per ogni tipo di auto o moto, si deve ritenere che non siano componenti ma prodotti aventi una loro individualità: in tale caso pertanto vi rientrano. Il tutto come meglio spiegato dalla seguente FQA RAEE 2: 3.14. What type of equipment falls under the exclusion in Article 2(3)(b) as 'specifically designed and installed as part of another equipment...'? If equipment is specifically produced in order to be installed as part of another type of equipment that is excluded from or does not fall within the scope of the Directive and can fulfill its function only if it is part of that equipment, such equipment is 'specifically designed' and falls out of the scope of the Directive (Article 2(3)(b)). In these cases "specifically designed" equipment means that it is tailor made since it is designed to meet the needs of a specific application in the equipment that it is part of. Examples of specifically designed equipment to be installed as part of another



type of equipment that is excluded from the scope of the Directive include:

- equipment specifically designed, dimensioned and customized to be used as part of a specific large-scale fixed installation ('LSFI') (e.g. sensor equipment with a size, electrical interface and mounting features designed to fit inside drill heads).
- equipment designed specifically to be installed as part of a large-scale stationary industrial tool'LSSIT' (e.g. pumps designed for transport of cooling lubricants for LSSIT).

Examples of specifically designed equipment to be installed as part of another type of equipment that does not fall within the scope of the Directive include navigation devices designed for specific models of cars and incorporated into the car and galley equipment designed for an individual aircraft or range of aircraft. Conversely, equipment intended to be fitted, for example, to any automobile

such as hands-free phone systems and retrofit satellite navigation devices is not 'specifically.

(f) Domanda sui PICCOLI ELETTRODOMESTICI PERAUTO.

I ped per auto (ovvero i piccoli elettrodomestici che hanno la presa inseribile nell'accendisigari, come ad esempio lo scaldabiberon/macchina da caffè per auto) sono AEE?

Rilevo che, seppur con riferimento alla normativa RAEE 1, le FAQ (Faq n. 1.1.) ricordano chiaramente che gli apparecchi specificamente destinati ad esser usati negli autoveicoli, come le autoradio (anche quelle che si comprano e installano separatamente) sono al di fuori della normativa RAEE, in quanto rientrano in quella concernente la rottamazione dei veicoli a fine vita (ELV - Direttiva 2000/53/CE). Lo stesso principio mi sembra ancora valido anche ai sensi della Direttiva RAEE 2,

malgrado l' "open scope" stabilito a decorrere dal 15.08.2018.

(2) INFORMAZIONI:

(a) Domande varie su INFORMAZIONI e MARCATURA:

i. L'articolo 26 lettera b) ha incluso tra le informazioni da fornire agli utilizzatori "le modalità di consegna al distributore dei RAEE (1 contro 1) di conferimento gratuito senza obbligo di acquisto dei RAEE di piccole dimensioni al Distributore (1 contro 0) - tale prescrizione non era presente nel D.Lgs. 151, si tratta pertanto di una novità?

ii. L'articolo 22, comma 2, prevede che i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, indichino in modo chiaro i "propri" luoghi di raggruppamento o "luoghi convenzionati", oppure le modalità di ritiro presso il luogo di consegna (1 contro 1) - la soluzione preferibile, probabilmente, è quella di raggiungere un accordo con l'ANCI per convenzionare i punti di raccolta comunale, riconoscendo un determinato importo a titolo di "premio di efficienza"; cosa ne pensa?

iii. L'articolo 27, prevede che i produttori forniscano agli impianti di trattamento le informazioni in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, senza specificare la lingua -

pensa si possa intendere che qualsiasi lingua è accettata o almeno la lingua Inglese?;

iv. Gli obiettivi di raccolta dei RAEE previsti all' articolo 14 del D. Lgs 49/2014, a chi fanno capo esattamente? Ai Produttori?

v. L' art. 28 del D. Lgs 49/2014, al paragrafo 1 impone di aggiungere un altro nuovo marchio sui singoli prodotti, che fino ad ora non è mai stato richiesto da nessuna normativa: un nuovo tipo di marchio, che allo stesso tempo consenta di identificare il produttore e di dichiarare che l'AEE è stata immessa dopo il 13/08/2005. Ovviamente il semplice logo del bidoncino non consente di identificare il produttore! La nostra azienda importa e distribuisce prodotti a suo marchio. Ritieni che saremo tenuti ad aggiungere tale nuovo marchio?

Rispondo come segue, secondo l'ordine delle domande poste:

(1) Corretto. Si tratta di una "novità".

(2) L' obbligo è un obbligo individuale di ciascun Produttore che vende a distanza: può essere benissimo data una risposta collettiva se il Produttore si rivolge ad un consorzio determinato o ad una società di servizi ed è quindi in grado di fornire la prova che sta ottemperando a questa sua obbligazione specifica ed individuale tramite tale sistema collettivo o tramite tale società di servizi (sopportandone pro quota i correlativi costi). Facendo

come si ipotizza nella domanda da Lei posta, si dà al consumatore che ha acquistato a distanza una possibilità in più di restituire il prodotto acquistato “a distanza” rivolgendosi alle strutture comunali, ma il Produttore che vende a distanza non adempie concretamente all’obbligo posto a suo carico, né individualmente né collettivamente.

(3) Il CdC RAEE ha sottoscritto un protocollo col MATTM, sottoscritto dalle associazioni dei produttori, compresa ANDEC, sulla base del quale vengono resi disponibili on line dal CdC RAEE istruzioni standard concordate tra CdC RAEE e Recuperatori e ovviamente Produttori. Ciò dovrebbe “tagliare la testa al toro” prevenendo problemi. Sarei comunque scettico sull’idea che le istruzioni possano essere fornite anche solo in inglese, visto il bassissimo grado di conoscenza di tale lingua tra i recuperatori, che in tale caso li equipara più ai consumatori che agli utenti

dei prodotti professionali, per i quali la lingua inglese nelle istruzioni è invece genere pacificamente accettata.

(4) Ritengo che gli obiettivi di raccolta facciano capo allo Stato e non ai Produttori.

Ciò per diversi motivi:

- Anzitutto, quando ai Produttori si impone un obiettivo determinato (come quello delle percentuali di recupero minime di cui all’art.14 ed all’ allegato V) il D.Lgs lo indica chiaramente (Cfr. Art. 8 n. 1) .
- Inoltre, il D.Lgs 249/2014 stabilisce chiaramente che le attività di raccolta fanno solo in parte in capo ai Produttori (né altrimenti potrebbe essere) ponendo in capo alle municipalità ad ai Distributori la raccolta primaria, seppure col finanziamento parziale dei Produttori.

- Il D. Lgs 249/2014, inoltre “sposa” chiaramente il sistema “all actors” (Cfr in particolare l’ art. 10 n. 1) ed inoltre sottopone a vigilanza assai stringente da parte del MATTM i “consorzi” limitandone in qualche modo

l’assolutezza dell’autonomia (Cfr. ad es. art. 10 numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

- Ma, soprattutto, manca una sanzione specifica in capo ai (ovviamente singoli) Produttori (Cfr art. 38).

(5) La risposta è no. Infatti nel Vostro caso il prodotto riporta già la riproduzione del Vostro marchio registrato ed il secondo comma dell’ art. 28 è molto chiaro stabilendo che il logo del produttore, se registrato, è sufficiente ad integrare l’informativa all’uopo ivi prevista.

(b) Domanda sulle INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI :
Come noto, il Dlgs 49/2014 (normativa RAEE 2) prevede all’ art. 26 che il produttore debba fornire ai consumatori determinate informazioni all’ interno delle istruzioni per l’uso dei prodotti. Vorremmo riportare il testo di tali informazioni esclusivamente on line sul nostro sito, anziché accompagnarlo ad ogni prodotto. Ritiene che sia possibile?

A mio avviso è escluso che le informazioni destinate ai consumatori di cui all’art. 26 comma 1 del Dlgs 49/2014 possano essere rese disponibili on line; le informazioni in questo caso devono necessariamente accompagnare ogni singolo AEE, come stabilisce sia la direttiva che la legge; infatti, il comma 1 dell’ art. 26 va interpretato in connessione col successivo comma 2, che dice: “ nel caso in cui tenuto conto della tipologia dell’ AEE, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni ... sono fornite

dal distributore al dettaglio presso il punto vendita ... “: insomma è tutto riferito alle istruzioni che accompagnano ogni prodotto; solo se queste obiettivamente mancano a causa della tipologia del prodotto (penso ad esempio a certi orologi da polso al quarzo), si può scaricare l’ onere al rivenditore il quale (lui solo) potrà se del caso fornirle anche solo su internet, come precisato all’ art. 11, comma 1, ivi richiamato.

Le segnalo in proposito la seguente FQA della Commissione sulla Direttiva 2012/19/UE (l’ articolo 14 si riferisce alle informazioni destinate agli utilizzatori e corrisponde all’ art. 26 del Dlgs 49/2014) in cui le informazioni destinate ai consumatori sono definite come “esistenti sull’ AEE”:
8. INFORMATION FOR USERS & INFORMATION FOR TREATMENT FACILITIES- Articles 14 & 15

8.1. When EEE is marked when it is placed on the market of a Member State, does this EEE has to be re-marked when it is traded between Member States? No. If the manufacturer of the EEE (or anyone cooperating in the supply chain) marked the EEE when it was placed on the market of a Member State and the EEE is traded to another Member State, the party responsible for marking the EEE (e.g. producer) in that other Member State shall not be obliged to re-mark the EEE, since the information requested under Articles 14(4) and 15(2) already exists on the EEE.

If the manufacturer of the

EEE (or anyone cooperating in the supply chain) did not mark the EEE when it was placed on the market of a Member State and the EEE is traded to another Member State, the party responsible for marking the EEE in that other Member State shall mark the EEE.”

(c) Domanda sul MARCHIO DEL PRODUTTORE DA APPORRE SUGLI AEE
Abbiamo preso atto che ai sensi dell’art. 28 del Dlgs 49/2014 (RAEE 2) il produttore deve apporre sugli AEE introdotti sul mercato il proprio marchio registrato o, in alternativa, le altre indicazioni ivi indicate (numero di iscrizione al registro RAEE, oppure utilizzo di un sistema RFID ecc). Quanto al marchio, La nostra azienda introduce sul mercato italiano le seguenti due tipologie di AEE:

- (1) prodotti recanti il marchio originale del fornitore straniero, oppure,
- (2) prodotti recanti il suo proprio marchio.

Come dobbiamo comportarci? Nel primo caso a far data da 180 giorni dall’ entrata in vigore del D.Lgs 49/2014 quindi entro la data del 13 ottobre 2014, la Sua azienda doveva apporre

“Il marchio registrato che è apposto su ogni prodotto realizza già l’onere posto in capo al Produttore dall’art. 28 del suddetto decreto legislativo.”

(o fare apporre all’origine dal suo fornitore) sulle apparecchiature introdotte sul mercato italiano un proprio marchio apposto avente le caratteristiche indicate all’ art. 28 comma 2. Nel secondo caso, la Sua azienda è il “Produttore” (almeno sotto il profilo RAEE) ex art. 4.1.g.)2) del D.Lgs 49/2014 e pertanto non si pone problema: il marchio registrato che è apposto su ogni prodotto realizza già l’onere posto in capo al Produttore dall’ art. 28 del suddetto decreto legislativo.

(3) SOGGETTI OBBLIGATI DALLA NORMATIVA RAEE 2:

(a) - Merce DESTINATA A STATO ESTERO
La nostra società A, con sede in Italia, introduce in Italia condizionatori d’ aria vendendoli alla società B che ha sede legale a Orvieto, ma li consegna direttamente nello stato di Città del Vaticano (estero) dove risiede C, il cliente di B. Dando per assodato che l’ECR non deve essere applicato in caso di vendita all’estero, Le chiedo: Per le vendite effettuate alla società B, la nostra società A è tenuta a farsi carico degli adempimenti RAEE

(quindi ad esporre l’ Eco Contributo RAEE come facciamo su tutte le nostre fatture di condizionatori venduti in Italia)? La società B, immettendo i condizionatori su un mercato estero, ha il diritto di richiedere ad A il rimborso dell’ECR?

I prodotti, ancorché originariamente acquistati da una società con sede in Italia (A), NON vengono mai immessi né da A né dall’ acquirente B sul mercato italiano, posto che sono consegnati direttamente a C nello Stato della Città del Vaticano. Pertanto, a mio avviso, essi (ex art. 4, lettera g, punti 1-2-3-4) sono al di fuori della normativa di cui al D.Lgs 49/2014 e - purché siano accompagnati da documentazione che indichi chiaramente il destinatario finale dell’ acquisto - non dovrebbero sollevare eccezioni nel caso di controlli in dogana o nell’ iter di trasporto al destinatario finale.

(b) - AEE PRODOTTI DA ALTRI
Buongiorno. La nostra azienda, con sede in Italia, importa e produce piccoli apparecchi di illuminazione a Led che vende col proprio marchio ai propri clienti i quali sono a loro volta produttori o importatori di AEE, in cui vengono

spesso incorporati i nostri prodotti. La nostra azienda è pertanto iscritta al Registro AEE e a un sistema collettivo essendo tenuta a farsi carico dei RAEE generati dai propri prodotti. Vorremmo ora farci carico anche dei RAEE generati dai prodotti dei nostri clienti al fine di aumentare la loro fidelizzazione nei nostri confronti. Vorremmo sapere se ciò è a Suo avviso in qualche modo fattibile, magari utilizzando una scrittura contrattuale apposita.

La figura di “Produttore” da Lei ipotizzata figura NON è prevista dal Dlgs. 49/2014 (all’ art. 4.1.g) e, trattandosi di norme pubblicistiche di carattere imperativo, è come minimo dubbio che con una scrittura contrattuale si possa operare la sostituzione di un soggetto terzo (= la Vs. azienda) rispetto all’obbligato (il Vs. cliente). (Diversa è la situazione del produttore domiciliato in altro paese UE o in paese terzo che vende ad intermediari commerciali in Italia: quest’ ultimo se si sostituisce ai suoi acquirenti agisce nell’ ambito di quanto previsto al DM istitutivo del Registro AEE e comunque nello spirito della definizione di “Produttore” stabilito in paese UE o terzo di cui all’art. 4.1.g.4).

ME



**Domande e risposte sulla normativa RAEE 2
(Dlgs 49/2014 in attuazione della D. 2012 / 19 / UE) 11**

Avv. Maurizio Iorio

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 veniva pubblicato il Decreto legislativo n.14.03.2014 n. 49 di attuazione della Direttiva RAEE 2 . A distanza di più di un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa , esaminiamo alcune ricorrenti domande e mie risposte su problemi interpretativi in materia di prodotti coperti , di indicazioni e marcatura , di soggetti obbligati .

(1) PRODOTTI :

(a) Domanda sui CONDIZIONATORI :

Avremmo bisogno di due chiarimenti in merito al recente decreto di recepimento italiano della WEEE 2.0, il D.Lgs. 49/2014.

1. Per quanto riguarda la classificazione dei condizionatori, ci sono variazioni o resta valido quanto già previsto dal D.Lgs. 151/05 (e successive modifiche e integrazioni), e cioè che possono essere ritenute AEE tutti quei prodotti con potenza fino a 12 kW, mentre non sono AEE tutti gli apparecchi con potenza maggiore di 12 kW?

2. L'allegato II del D.Lgs. 49/2014 definisce la categoria dei condizionatori in questo modo: *“1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico”. La direttiva 92/75/CEE è quella concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Non vedendo alcun nesso*

tra i forni elettrici e gli apparecchi per il condizionamento, ci chiedevamo se potesse aiutarci a capire.



Risposta :

1 . Quanto al punto 1 della domanda , rilevo che già nel D. Lgs 151 /2005 , come emendato dall'art. 21, L.06.08.2013, n. 97 (G.U. 20.08.2013, 194) con decorrenza dal 04.09.2013 , la differenza tra Condizionatori entro i 12 KW (rientranti nella normativa RAEE) e oltre i 12 KW (esclusi) era “ saltata , con l’ aggiunta della parola “ *e per il condizionamento*” al punto 1.18 dell’ allegato 1.B,che veniva pertanto a disciplinare i condizionatori come segue:

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e per il condizionamento.

In effetti era iniziata un procedura comunitaria di infrazione contro l’ Italia proprio per questa distinzione tra condizionatori in sede RAEE , e il nostro paese ha dovuto adeguarsi . Pertanto , non ci si può assolutamente aspettare che il criterio dei 12 KW venga “ ripescato “ in sede di normativa RAEE 2 .

2. Sul punto 2 si tratta di un evidente errore di scrittura del Decreto Legislativo 49/2014 su cui il MATTM (Ministero dell’ Ambiente) si è già pronunciato informalmente , che verrà corretto appena possibile .

(b) Domanda su APPARECCHI ALIMENTATI DA PICCOLI PANNELLI FOTOVOLTAICI INCORPORATI :

La nostra società importa paletti solari da giardino per illuminazione ad alimentazione fotovoltaica ; il D. Lgs 49/2014 prevede tuttavia solo i pannelli fotovoltaici per produzione energetica...

Si tratta di AEE ? Se sì di che tipo ?

Risposta :

La sorgente che permette di alimentare l' apparecchio é indifferente : ciò che conta , oggi , è la funzione concretamente svolta che è quella di illuminare ; pertanto a mio avviso queste luci da giardino a carica solare sono delle apparecchiature di illuminazione e rientrano nella categoria attuale 5.6 dell' allegato II ; con il “ campo di applicazione aperto “ , questi prodotti rientreranno nella categoria 5.23 dell' allegato IV . Non sembrano esserci gli estremi per sostenere il carattere meramente decorativo degli apparecchi in questione , che appaiono sostanzialmente apparecchi di - pur minima - illuminazione.

(c) Domanda su PILE

Volevo avere una conferma relativamente alle direttive a cui sono soggette le batterie, sia quelle integrate nei prodotti, sia quelle esterne in dotazione al prodotto.

Posto che le batterie sono soggette alle specifiche Direttive 2006/66/EC e 2013/56/UE (Pile ricaricabili - Accumulatori) , volevo avere conferma che non siano soggette anche alla Direttiva RoHS, che dovrebbe riguardare invece solo il prodotto finito.

E' corretto?

Risposta :

Le pile e gli accumulatori sono al di fuori della normativa RoHS , come correttamente puntualizzato nelle FQA della Commissione sulla D. RoHS 2 :

Q1.6 Are batteries within the scope of RoHS?

No. Recital 14 of RoHS 2 specifically states that RoHS should apply without prejudice to the Batteries Directive. Recital 29 of the batteries and accumulators directive (2006/66/EC) states RoHS does not apply to batteries and accumulators used in electrical and electronic equipment .

(d) Domanda sui COMANDI PER CANCELLI

I radiocomandi (per aprir cancelli o per sistemi di allarme) sono dispositivi AEE, quindi devono essere marcati con il bidoncino e dichiarati per lo smaltimento?

Risposta :

Dipende dal fatto che i telecomandi di cui trattasi siano “ universali “ oppure “ dedicati “ : se sono universali rientrano tra gli AEE , se non lo sono non rientrano .

Infatti , malgrado il Dlgs 49/2014 (attuazione della direttiva normativa RAEE 2) sia evidentemente diverso nel contenuto dal D.Lgs 151/20105 (attuazione della direttiva RAEE 1 e della direttiva RoHS 1) , su questo punto ritengo che possa essere confermato il parere a suo tempo reso dal Comitato di Vigilanza e Controllo , che riassumo come segue : i telecomandi universali , in quanto prodotti finiti che possono essere utilizzati con diverse tipologie di apparecchiature , rientrano nel campo di applicazione della normativa RAEE (, alla stregua del Dlgs 48/2014 direi che ricadano in 3.2.16 dell’ allegato II) , mentre i telecomandi venduti e/o comunque abbinati ad una singola apparecchiatura ed utilizzabili solo con essa sono esclusi dal campo della normativa RAEE in quanto meri componenti : ciò nel caso di specie è ancora più vero in quanto sia i cancelli (ancorché elettrici) che i “ sistemi di allarme “ NON rientrano sicuramente tra gli AEE : i primi in quanto installazioni fisse ed i secondi in quanto impianti ; pertanto , i telecomandi se “NON universali “ in quanto idonei a funzionare solo con uno o più determinati modelli di apparecchi , non rientrano nella normativa RAEE sia in quanto sono da considerarsi dei componenti (tra l' altro destinati - nel caso di telecomandi per cancelli elettrici - ad installazioni fisse , estranee alla normativa di cui trattasi) .

(e) Domanda sulle SORGENTI LUMINOSE A LED O ALLO IODIO PER AUTO-MOTO

Le sorgenti luminose a led o allo iodio per auto-moto NON sono da considerare ai fini RAEE?

Risposta :

Ricordo anzitutto che auto e moto non rientrano né rientreranno nella normativa RAEE , neppure dopo il 14.08.2018 (campo di applicazione aperto) .

Ora , se le sorgenti luminose di cui si tratta (lampade led o al sodio) sono state disegnate per specifici modelli di auto e moto , NON rientrano in quanto componenti di prodotto escluso ; se sono invece “ universali “ e vanno bene per ogni tipo di auto o moto , si deve ritenere che non siano componenti ma prodotti aventi una loro individualità : in tale caso pertanto vi rientrano .

Il tutto come meglio spiegato dalla seguente FQA RAEE 2 :

3.14. What type of equipment falls under the exclusion in Article 2(3)(b) as ‘specifically designed and installed as part of another equipment...’?



If equipment is specifically produced in order to be installed as part of another type of equipment that is excluded from or does not fall within the scope of the Directive and can fulfill its function only if it is part of that equipment, such equipment is ‘specifically designed’ and falls out of the scope of the Directive (Article 2(3)(b)). In these cases “specifically designed” equipment means that it is tailor made since it is designed to meet the needs of a specific application in the equipment that it is part of.

Examples of specifically designed equipment to be installed as part of another type of equipment that is excluded from the scope of the Directive include:

- equipment specifically designed, dimensioned and customized to be used as part of a specific large-scale fixed installation (‘LSFI’) (e.g. sensor equipment with a size, electrical interface and mounting features designed to fit inside drill heads).*
- equipment designed specifically to be installed as part of a large-scale stationary industrial tool ‘LSSIT’ (e.g. pumps designed for transport of cooling lubricants for LSSIT).*

Examples of specifically designed equipment to be installed as part of another type of equipment that does not fall within the scope of the Directive include navigation devices designed for specific models of cars and incorporated into the car and galley equipment designed for an individual aircraft or range of aircraft. Conversely, equipment intended to be fitted, for example, to any automobile such as hands-free phone systems and retrofit satellite navigation devices is not ‘specifically

(f) Domanda sui PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER AUTO .

I ped per auto (ovvero i piccoli elettrodomestici che hanno la presa inseribile nell'accendisigari, come ad esempio lo scaldabiberon / macchina da caffè per auto) sono AEE ?

Risposta :

Rilevo che , seppur con riferimento alla normativa RAEE 1 , le FAQ (Faq n. 1.1.) ricordano chiaramente che gli apparecchi specificamente destinati ad esser usati negli autoveicoli , come le autoradio (anche quelle quelle che si comprano e installano separatamente) sono al di fuori della normativa RAEE , in quanto rientrano in quella concernente la rottamazione dei veicoli a fine vita (ELV - Direttiva 2000/53/CE) . Lo stesso principio mi sembra ancora

valido anche ai sensi della Direttiva RAEE 2 , malgrado l' " open scope " stabilito a decorrere dal 15.08.2018 .

(2) INFORMAZIONI :

(a) Domande varie su INFORMAZIONI e MARCATURA :

- i. L'articolo 26 lettera b) ha incluso tra le informazioni da fornire agli utilizzatori "le modalità di consegna al distributore dei RAEE (1 contro 1) di conferimento gratuito senza obbligo di acquisto dei RAEE di piccole dimensioni al Distributore (1 contro 0) - tale prescrizione non era presente nel D.Lgs. 151 , si tratta pertanto di una novità ?
- ii. L'articolo 22, comma 2, prevede che i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, indichino in modo chiaro i "propri" luoghi di raggruppamento o "luoghi convenzionati", oppure le modalità di ritiro presso il luogo di consegna (1 contro 1) - la soluzione preferibile, probabilmente, è quella di raggiungere un accordo con l'ANCI per convenzionare i punti di raccolta comunale, riconoscendo un determinato importo a titolo di "premio di efficienza " ; cosa ne pensa?;
- iii. L'articolo 27, prevede che i produttori forniscano agli impianti di trattamento le informazioni in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, senza specificare la lingua - pensa si possa intendere che qualsiasi lingua è accettata o almeno la lingua Inglese?;
- iv. Gli obiettivi di raccolta dei RAEE previsti all' articolo 14 del D. Lgs 49/2014 , a chi fanno capo esattamente ? Ai Produttori ?
- v. L' art. 28 del D. Lgs 49/2014 , al paragrafo 1 impone di aggiungere un altro nuovo marchio sui singoli prodotti, che fino ad ora non è mai stato richiesto da nessuna normativa: un nuovo tipo di marchio, che allo stesso tempo consenta di identificare il produttore e di dichiarare che l'AEE è stata immessa dopo il 13/08/2005.

Ovviamente il semplice logo del bidoncino non consente di identificare il produttore ! La nostra azienda importa e distribuisce prodotti a suo marchio . Ritiene che saremo tenuti ad aggiungere tale nuovo marchio ?



Risposta :

Rispondo come segue , secondo l' ordine delle domande poste :

(1) Corretto . Si tratta di una " novità " .

(2) L' obbligo é un obbligo individuale di ciascun Produttore che vende a distanza : può essere benissimo data una risposta collettiva se il Produttore si rivolge ad un consorzio determinato o ad una società di servizi ed é quindi in grado di fornire la prova che sta ottemperando a questa sua obbligazione specifica ed individuale tramite tale sistema collettivo o tramite tale società di servizi (sopportandone pro quota i correlativi costi) . Facendo come si ipotizza nella domanda da Lei posta , si dà al consumatore che ha acquistato a distanza una possibilità in più di restituire il prodotto acquistato " a distanza " rivolgendosi alle strutture comunali , ma il Produttore che vende a distanza non adempie concretamente all' obbligo posto a suo carico , né individualmente né collettivamente .

(3) Il CdC RAEE ha sottoscritto un protocollo col MATTM , sottoscritto dalle associazioni dei produttori , compresa ANDEC , sulla base del quale vengono resi disponibili *on line* dal CdC RAEE istruzioni standard concordate tra CdC RAEE e Recuperatori e ovviamente Produttori . Ciò dovrebbe " tagliare la testa al toro " prevenendo problemi . Sarei comunque scettico sull' idea che le istruzioni possano essere fornite anche solo in inglese , visto il bassissimo grado di conoscenza di tale lingua tra i recuperatori , che in tale caso li equipara più ai consumatori che agli utenti dei prodotti professionali , per i quali la lingua inglese nelle istruzioni é invece genere pacificamente accettata .

(4) Ritengo che gli obiettivi di raccolta facciano capo allo Stato e non ai Produttori .

Ciò per diversi motivi :

- Anzitutto , quando ai Produttori si impone un obiettivo determinato (come quello delle percentuali di recupero minime di cui all' art.14 ed all' allegato V) il D.Lgs lo indica chiaramente (Cfr . Art. 8 n. 1) .
- Inoltre , Il D.Lgs 249/2014 stabilisce chiaramente che le attività di raccolta fanno solo in parte in capo ai Produttori (né altrimenti potrebbe essere) ponendo in capo alle municipalità ad ai Distributori la raccolta primaria, seppure col finanziamento parziale dei Produttori .
- Il D. Lgs 249/2014 , inoltre “ sposa “ chiaramente il sistema “ *all actors* “ (Cfr in particolare l' art. 10 n. 1) ed inoltre sottopone a vigilanza assai stringente da parte del MATTM i “ consorzi “ limitandone in qualche modo l' assolutezza dell' autonomia (Cfr. ad es. art. 10 numeri 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10) .
- Ma , soprattutto , manca una sanzione specifica in capo ai (ovviamente singoli) Produttori (Cfr art. 38) .

(5) La risposta è no . Infatti nel Vostro caso il prodotto riporta già la riproduzione del Vostro marchio registrato ed il secondo comma dell' art. 28 è molto chiaro stabilendo che il logo del produttore , se registrato , è sufficiente ad integrare l' informativa all' uopo ivi prevista .

(b) Domanda sulle INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI :

Come noto , il Dlgs 49/2014 (normativa RAEE 2) prevede all' art. 26 che il produttore debba fornire ai consumatori determinate informazioni all' interno delle istruzioni per l' uso dei prodotti . Vorremmo riportare il testo di tali informazioni esclusivamente on line sul nostro sito , anziché accompagnarlo ad ogni prodotto . Ritiene che sia possibile ?

Risposta :

A mio avviso è escluso che le informazioni destinate ai consumatori di cui all' art. 26 comma 1 del Dlgs 49/2014 possano essere rese disponibili on line ; le informazioni in questo caso devono necessariamente accompagnare ogni singolo AEE , come stabilisce sia la direttiva che la legge ; infatti , il comma 1 dell' art. 26 va interpretato in connessione col successivo comma 2 , che dice : “ *nel caso in cui tenuto conto della tipologia dell' AEE , non è prevista la fornitura delle istruzioni , le informazioni ... sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto vendita ...* “ : insomma è tutto riferito alle istruzioni che accompagnano ogni prodotto

; solo se queste obiettivamente mancano a causa della tipologia del prodotto (penso ad esempio a certi orologi da polso al quarzo) , si può scaricare l' onere al rivenditore il quale (lui solo) potrà se del caso fornirle anche solo su internet , come precisato all' art. 11 , comma 1 , ivi richiamato .

Le segnalo in proposito la seguente FQA della Commissione sulla Direttiva 2012/19/UE (l' articolo 14 si riferisce alle informazioni destinate agli utilizzatori e corrisponde all' art. 26 del Dlgs 49/2014) in cui le informazioni destinate ai consumatori sono definite come “ esistenti sull' AEE “ :

**8. INFORMATION FOR USERS & INFORMATION FOR TREATMENT FACILITIES-
Articles 14 & 15**

8.1. When EEE is marked when it is placed on the market of a Member State, does this EEE has to be re-marked when it is traded between Member States?

No. If the manufacturer of the EEE (or anyone cooperating in the supply chain) marked the EEE when it was placed on the market of a Member State and the EEE is traded to another Member State, the party responsible for marking the EEE (e.g. producer) in that other Member State shall not be obliged to re-mark the EEE, since the information requested under Articles 14(4) and 15(2) already exists on the EEE.

If the manufacturer of the EEE (or anyone cooperating in the supply chain) did not mark the EEE when it was placed on the market of a Member State and the EEE is traded to another Member State, the party responsible for marking the EEE in that other Member State shall mark the EEE.”

(c) Domanda sul MARCHIO DEL PRODUTTORE DA APPORRE SUGLI AEE

Abbiamo preso atto che ai sensi dell' art. 28 del Dlgs 49/2014 (RAEE 2) il produttore deve apporre sugli AEE introdotti sul mercato il proprio marchio registrato o , in alternativa , le altre indicazioni ivi indicate (numero di iscrizione al registro RAEE , oppure utilizzo di un sistema RFID ecc) . Quanto al marchio , La nostra azienda introduce sul mercato italiano le seguenti due tipologie di AEE :

- (1) prodotti recanti il marchio originale del fornitore straniero ,
oppure ,
- (2) prodotti recanti il suo proprio marchio.

Come dobbiamo comportarci ?

Risposta :

Buongiorno .

Nel **primo caso** a far data da 180 giorni dall' entrata in vigore del D.Lgs 49/2014 quindi entro la data del 13 ottobre 2014 , la Sua azienda doveva apporre (o fare apporre *ab origine* dal suo fornitore) sulle apparecchiature introdotte sul mercato italiano un proprio marchio apposito avente le caratteristiche indicate all' art. 28 comma 2 .

Nel **secondo caso** , la **Sua azienda** è il " Produttore " (almeno sotto il profilo RAEE) ex art. 4 .1.g).2) del D.Lgs 49/2014 e pertanto non si pone problema : il marchio registrato che è apposto su ogni prodotto realizza già l' onere posto in capo al Produttore dall' art. 28 del suddetto decreto legislativo .

(3) SOGGETTI OBBLIGATI DALLA NORMATIVA RAEE 2 :

(a) - Merce DESTINATA A STATO ESTERO

La nostra società **A** , con sede in Italia , introduce in Italia condizionatori d' aria vendendoli alla società **B** che ha sede legale a Orvieto , ma li consegna direttamente nello stato di Città del Vaticano (estero) dove risiede **C**, il cliente di **B** .

Dando per assodato che l'ECR non deve essere applicato in caso di vendita all'estero, Le chiedo:

Per le vendite effettuate alla società **B** , la nostra società **A** è tenuta a farsi carico degli adempimenti RAEE (quindi ad esporre l' Eco Contributo RAEE come facciamo su tutte le nostre fatture di condizionatori venduti in Italia) ? La società **B**, immettendo i condizionatori su un mercato estero, ha il diritto di richiedere ad **A** il rimborso dell'ECR ?

Risposta :

I prodotti , ancorché originariamente acquistati da una società con sede in Italia (**A**) , NON vengono mai immessi né da **A** né dall' acquirente **B** sul mercato italiano , posto che sono consegnati direttamente a **C** nello Stato della Città del Vaticano . Pertanto , a mio avviso

, essi (ex art. 4 , lettera g , punti 1-2-3-4) sono al di fuori della normativa di cui al D.Lgs 49/2014 e - purché siano accompagnati da documentazione che indichi chiaramente il destinatario finale dell' acquisto - non dovrebbero sollevare eccezioni nel caso di controlli in dogana o nell' iter di trasporto al destinatario finale.

(b) - AEE PRODOTTI DA ALTRI

Buongiorno . La nostra azienda , con sede in Italia , importa e produce piccoli apparecchi di illuminazione a Led che vende col proprio marchio ai propri clienti i quali sono a loro volta produttori o importatori di AEE , in cui vengono spesso incorporati i nostri prodotti . La nostra azienda è pertanto iscritta al Registro AEE e a un sistema collettivo essendo tenuta a farsi carico dei RAEE generati dai propri prodotti .

Vorremmo ora farci carico anche dei RAEE generati dai prodotti dei nostri clienti al fine di aumentare la loro fidelizzazione nei nostri confronti . Vorremmo sapere se ciò è a Suo avviso in qualche modo fattibile , magari utilizzando una scrittura contrattuale apposita .

R.

La figura di " Produttore " da Lei ipotizzata figura NON é prevista dal Dlgs. 49/2014 (all' art. 4.1.g) e , trattandosi di norme pubblicistiche di carattere imperativo , é come minimo dubbio che con una scrittura contrattuale si possa operare la sostituzione di un soggetto terzo (= la Vs. azienda) rispetto all' obbligato (il Vs. cliente) .

(Diversa é la situazione del produttore domiciliato in altro paese UE o in paese terzo che vende ad intermediari commerciali in Italia : quest' ultimo se si sostituisce ai suoi acquirenti agisce nell' ambito di quanto previsto al DM istitutivo del Registro AEE e comunque nello spirito della definizione di " Produttore " stabilito in paese UE o terzo di cui all' art. 4.1.g.4)

.